



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI NAPOLI

VII SEZIONE CIVILE

R.G.P.U. 106 / 2024

riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:

| | |
|---------------------------|------------------|
| dott. Gianpiero Scoppa | Presidente |
| dott. Francesco Paolo Feo | Giudice |
| dott. Edmondo Cacace | Giudice relatore |

A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 13 marzo 2024,
pronuncia la seguente

SENTENZA

ai sensi dell'art. 270 c.c.i.i.

Letto il ricorso depositato in data 22 febbraio 2024 nell'interesse di
, nato a Napoli il giorno 13 maggio 1982 e ivi
residente alla via Petrarca n. 35, elettivamente domiciliato in questo
procedimento in Marigliano (Na) al corso Umberto I n. 381 presso
lo studio dell'avv. Claudio Liguori;

esaminata la relazione depositata dall'organismo di composizione
della crisi, dott. Paolo Binetti, e la documentazione ad essa allegata;

ritenuto, in termini generali, che l'apertura della liquidazione
controllata (a differenza di altri strumenti di composizione della

crisi) non richiede l'accertamento né la valutazione delle cause e delle modalità dell'indebitamento (*rectius*: del sovra-indebitamento) né l'assenza di atti in frode ai creditori;

considerato che, con riguardo al profilo dell'ammissibilità, l'Autorità Giudiziaria debba limitare la propria verifica alla sussistenza del presupposto cd. soggettivo, e cioè della non assoggettabilità del ricorrente a procedure concorsuali "maggiori" (ad es.: liquidazione giudiziale o liquidazione coatta amministrativa), e del presupposto cd. oggettivo della presenza dello stato di sovra-indebitamento;

ritenuto, con riferimento al caso di specie, che il ricorrente non sia sottoponibile ad alcuna procedura concorsuale maggiore e che vi è un indiscutibile stato di squilibrio economico fra la sua complessiva debitoria e le sue capacità patrimoniali, come attestato dal gestore della crisi;

considerato che dalla relazione dell'organismo di composizione della crisi emerge infatti che l'insieme dei debiti è pari a ben 429.410,16 euro e che l'insieme dei redditi e dei beni che compongono il patrimonio, liquidabile e non prontamente liquidabile, del ricorrente è di gran lunga inferiore a tale debitoria;

rilevato che il gestore della crisi ha altresì attestato la completezza e l'attendibilità della documentazione prodotta dal ricorrente;

letti gli artt. 40 e 268 ss. c.c.i.i.;

ritenuto che per le esposte ragioni la domanda debba essere accolta;

P.Q.M.

Il Tribunale di Napoli – VII sezione civile, nella composizione sopra evidenziata:

Dichiara l'apertura della liquidazione controllata nei confronti di
, nato a
e ivi residente alla via , elettivamente domiciliato
in questo procedimento in Marigliano (Na) al corso Umberto I n.
381 presso lo studio dell'avv. Claudio Liguori;

Nomina

Giudice delegato alla procedura il dott. Gianpiero Scoppa in
sostituzione sul ruolo *ex* Ragosta;

Liquidatore il dott. Paolo Binetti, già gestore della crisi, come
espressamente previsto dall'art. 270 II co. lett. b) c.c.i.i., disponendo
che entro due giorni dovrà accettare la nomina mediante
dichiarazione da depositare in cancelleria con le previsioni di cui
all'art. 270 III co. c.c.i.i.;

Ordina

al debitore, entro sette giorni, di depositare i bilanci, le scritture
contabili e fiscali obbligatorie, se tenuto, e l'elenco dei creditori, se
non già allegato al ricorso;

e al Liquidatore, in presenza di beni immobili o di beni mobili
registrati, di effettuare la trascrizione della sentenza presso gli uffici
competenti (art. 270 co. II lett. g) c.c.i.i.;

Assegna

ai creditori ed ai terzi che vantino diritti sui beni del debitore e ai
creditori risultanti dall'elenco depositato, il termine di giorni 60
dalla comunicazione della sentenza entro il quale – a pena di
inammissibilità – devono trasmettere al Liquidatore, a mezzo di
posta elettronica certificata, la domanda di restituzione,

rivendicazione o insinuazione al passivo, da predisporre ai sensi dell'art. 201 c.c.i.i.;

Dispone

che li Liquidatore:

- Notifichi la sentenza al debitore, ai creditori ed ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, indicando un indirizzo pec al quale inoltrare le domande, ai sensi dell'art. 270 IV co. c.c.i.i.;
- Esegua l'inserimento della sentenza sul sito web del Tribunale di Napoli e del Ministero della Giustizia, nel rispetto della normativa in materia di *privacy*, ai sensi dell'art. 270 II co. lett. f) c.c.i.i., ovvero, allorquando il debitore svolga attività d'impresa, esegua la pubblicazione altresì presso il registro delle imprese;
- Aggiorni entro trenta giorni dalla comunicazione della sentenza l'elenco dei creditori ai quali notificare la sentenza;
- Completi, entro novanta giorni dall'apertura della liquidazione controllata, l'inventario dei beni del debitore e rediga il programma di liquidazione *ex art. 272 c.c.i.i. II co. c.c.i.i.*, che dovrà essere depositato in cancelleria per l'approvazione del Giudice delegato;
- Predisponga, decorsi i termini per la presentazione delle domande da parte dei creditori, un progetto di stato passivo ai sensi dell'art. 273 I co. c.c.i.i. e lo comunichi agli interessati;
- Presenti, ogni sei mesi dall'apertura della liquidazione giudiziale, una relazione di aggiornamento al Giudice delegato relativa all'attività compiuta e da compiere per eseguire la liquidazione, unitamente al conto della gestione e

alla copia degli estratti conto bancari aggiornati alla data della relazione;

- Trasmetta al debitore ed ai creditori, due mesi prima della scadenza del triennio dall'apertura della liquidazione, una relazione in cui prenderà posizione sulla sussistenza delle condizioni di cui all'art. 280 c.c.i.i.; Esamini e prenda posizione sulle eventuali osservazioni e, in ogni caso, depositi al Tribunale una relazione finale (allegando eventuali osservazioni e dando prova della notifica della relazione dei creditori) entro il mese successivo alla scadenza del triennio;
- Provveda, una volta completata l'attività di liquidazione, a presentare il rendiconto ai sensi dell'art. 275 III co. c.c.i.i. e a presentare istanza di liquidazione del proprio compenso;
- Chieda, una volta compiuto il riparto finale fra i creditori, la chiusura della procedura ai sensi dell'art. 276 c.c.i.i.;

Ordina

la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio della liquidazione e che gli stessi siano messi immediatamente nella disponibilità del Liquidatore, anche in vista delle ulteriori valutazioni da compiersi in corso di procedura.

Si comunichi all'Organismo di composizione della crisi / Liquidatore.

Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 20 marzo 2024.

Il Giudice estensore

dott. Edmondo Cacace

Il Presidente
dott. Gianpiero Scoppa